

**PSR** 2007  
2013  
Regione Molise



PER FAR NASCERE e CRESCERE La tua **ATTIVITÀ**



Fondo europeo agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
l'Europa investe nelle zone rurali

## REGIONE MOLISE

Assessorato Agricoltura, Foreste e Pesca Produttiva

### SINTESI

Della proposta di

## **REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**relativo alla politica comune della pesca (FEAMP)**

COM(2011) 425 definitivo

A cura di

Avv. Antonella Balante

**CRITICITA'  
DELL'ATTUALE PCP**

La PCP presenta in particolare i seguenti problemi:

- obiettivi che non tengono sufficientemente conto delle esigenze di sostenibilità ambientale, economica e sociale;
- livelli inaccettabilmente elevati di rigetti;
- sovraccapacità delle flotte, pesca eccessiva, fissazione di TAC (totali ammissibili di catture) troppo elevati e scarso rispetto delle norme, con conseguente sovrasfruttamento della maggior parte degli stock dell'Unione;
- bassa redditività e scarsa resilienza economica di un numero significativo di flotte;
- integrazione insufficiente delle questioni ambientali nella politica;
- assenza di dati affidabili che consentano di valutare tutti gli stock e tutte le flotte;
- finanziamenti pubblici considerevoli a sostegno della pesca che non contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della politica;
- ridotta attrattività delle attività di pesca e declino di alcune comunità costiere che da essa dipendono;
- microgestione "dall'alto verso il basso" a livello dell'Unione, priva di flessibilità e incapace di adeguarsi alle condizioni locali e regionali;
- sviluppo insufficiente dell'acquacoltura nell'Unione;
- costi elevati ed estrema complessità della legislazione e della gestione, che favoriscono l'inosservanza delle norme;
- una politica commerciale che deve far fronte alle sfide derivanti dalla globalizzazione e da una maggiore interdipendenza.

**OBIETTIVI DELLA  
PROPOSTA DI  
REGOLAMENTO**

- precisare gli obiettivi della PCP;
- migliorare la coerenza fra le iniziative politiche incluse nella PCP;
- preservare in modo più adeguato le risorse biologiche marine, in particolare nel quadro di piani pluriennali per la gestione della pesca, e mettere fine ai rigetti;
- contribuire alle politiche ecosistemiche e ambientali nell'ambito della PCP;
- provvedere alla regionalizzazione delle misure secondo un approccio fondato sui bacini marittimi nell'ambito del pilastro "Conservazione";
- migliorare la raccolta dei dati e i pareri scientifici ai fini della costituzione di una base di conoscenze per la politica di conservazione;
- integrare pienamente la politica esterna nella PCP;
- promuovere lo sviluppo dell'acquacoltura;
- riformare la politica comune dei mercati della PCP;
- predisporre entro il 2014 il quadro giuridico per un nuovo strumento finanziario a sostegno degli obiettivi della PCP e della strategia Europa 2020;
- rafforzare e razionalizzare la partecipazione delle parti interessate;
- integrare nella PCP il nuovo regime di controllo

**FONTI DI COGNIZIONE  
DEL SETTORE DELLA  
PESCA**

**STRUTTURA DEL  
REGOLAMENTO**

recentemente adottato.

- Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame
- Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
- Regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund che modifica il regolamento (CE) n. 1434/98 e che abroga il regolamento (CE) n. 88/98.
- Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca.
- Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94.
- Regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca.
- Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999.
- **Regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca: si tratta del quadro normativo generale attualmente in vigore per la PCP. Questo regolamento verrà abrogato e sostituito dalla presente proposta.**

● **PARTE I : DISPOSIZIONI GENERALI**

**Artt.1-5:** L'obiettivo generale della PCP è di garantire che le attività di pesca e di acquacoltura creino condizioni ambientali sostenibili a lungo termine, prerequisito essenziale perché il settore della pesca divenga sostenibile sotto il profilo socioeconomico e contribuisca alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare.

- **PARTE II art. 6 : ACCESSO ALLE ACQUE:**La proposta conferma il principio della parità di accesso alle

**STRUTTURA DEL  
REGOLAMENTO  
(SEGUE)**

acque, estendendo lo stesso trattamento alle navi di Paesi terzi aventi accesso alle acque dell'Unione. La Commissione propone di prorogare fino al 2022 le attuali restrizioni sul diritto di pesca entro la zona delle 12 miglia nautiche. Tali restrizioni hanno permesso di ridurre la pressione di pesca nelle zone maggiormente sensibili sotto il profilo biologico e hanno contribuito alla stabilità economica delle attività di pesca costiera artigianale.

- **PARTE III artt. 7-26: MISURE PER LA CONSERVAZIONE DELLE RISORSE BIOLOGICHE MARINE.** La conservazione delle risorse biologiche marine costituisce il pilastro fondamentale per conseguire gli obiettivi della PCP. I piani di gestione pluriennali, volti a gestire le risorse a livelli che consentano di produrre il rendimento massimo sostenibile, costituiscono elementi chiave per la politica di conservazione. Gli stessi, attualmente elaborati per singoli tipi di pesca, devono essere ridotti di numero ed includere un maggior numero di stock. La gestione degli stock che non rientrano nei piani deve essere assicurata tramite la fissazione di possibilità di pesca da parte del Consiglio e l'applicazione di altre misure. Un secondo elemento centrale della politica di conservazione proposta consiste nel mettere fine alla pratica dei rigetti e ridurre le catture accidentali. La proposta introduce l'obbligo di sbarcare tutte le catture di stock specificati, con un calendario preciso di attuazione e in combinato disposto con alcune misure di accompagnamento. Questo portato normativo complesso dispone i principi fondamentali relativi alle misure tecniche di conservazione applicabili alla pesca.
- **PARTE IV artt. 27- 33: ACCESSO ALLE RISORSE**  
La proposta introduce a partire dal 2014 un sistema obbligatorio di concessioni di pesca trasferibili (relative alle possibilità di pesca per gli stock regolamentati) per tutte le navi ad eccezione di quelle di lunghezza inferiore a 12 metri con attrezzi fissi. Gli Stati membri possono regolare le concessioni di pesca trasferibili al fine di garantire uno stretto collegamento tra queste e le comunità di pescatori (ad esempio, limitando la trasferibilità all'interno di segmenti della flotta) nonché di prevenire le speculazioni. Inoltre essi possono creare una riserva e introdurre un canone per le concessioni, che in condizioni normali possono essere revocate dagli Stati membri solo allo scadere della loro validità o in caso di allarme rapido.
- **PARTE V artt.34-36: GESTIONE DELLA CAPACITÀ DI PESCA.** Gli Stati membri hanno l'obbligo di adeguare la capacità delle flotte alle possibilità di pesca. Resta necessaria una politica di base per la gestione delle flotte per mezzo di limiti generali di capacità di pesca stabiliti dalla Commissione per ciascuno Stato membro. Il sistema di concessioni di pesca trasferibili consentirà di ridurre più

**STRUTTURA DEL  
REGOLAMENTO  
(SEGUE)**

rapidamente la capacità delle flotte, il che giustifica la possibilità per gli Stati membri di escludere dai limiti di capacità le navi che detengono tali concessioni. Durante il periodo nel corso del quale resta possibile procedere al disarmo delle navi con aiuti pubblici nell'ambito del Fondo europeo per la pesca occorre che restino in vigore le disposizioni relative alle riduzioni di capacità delle flotte. I registri delle flotte degli Stati membri e della Commissione garantiranno una sorveglianza e una gestione informata delle flotte.

- **PARTE VI artt. 36-38 BASI SCIENTIFICHE PER LA GESTIONE DELLA PESCA:** La proposta istituisce le norme e gli obblighi fondamentali che incombono agli Stati membri in materia di raccolta dei dati, gestione e divulgazione dei medesimi, nonché le disposizioni relative all'accesso della Commissione. Al fine di coordinare meglio i dati raccolti a livello regionale, la Commissione introduce l'obbligo di coordinamento regionale per la raccolta dei dati, quello di adottare programmi nazionali di innovazione, programmi scientifici e programmi di raccolta dei dati sulla pesca e di coordinarli tra loro, tenendo conto in particolare del quadro per la ricerca e l'innovazione dell'Unione.
- **PARTE VII artt. 39-42 POLITICA ESTERNA.** La politica esterna viene integrata alla PCP per far sì che i suoi obiettivi siano conformi ai principi e agli obiettivi generali della politica comune della pesca. L'Unione deve partecipare attivamente ai lavori delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e degli organi internazionali multilaterali (ONU, FAO) al fine di rafforzarne l'operato e rendere più efficaci la gestione e la conservazione degli stock ittici internazionali. L'Unione raccomanderà l'adozione di posizioni basate sui migliori pareri scientifici, il contributo allo sviluppo delle conoscenze scientifiche e la cooperazione volta a migliorare il rispetto delle norme in un contesto internazionale. Le relazioni con i Paesi terzi nel quadro di accordi di pesca sostenibile (APS) costituiscono un altro mezzo per promuovere a livello internazionale i principi e gli obiettivi della PCP. Tali accordi contribuiranno alla realizzazione di un contesto di governance di elevata qualità nel paese partner, saranno coerenti con gli obiettivi delle politiche di sviluppo e saranno incentrati su principi di sostenibilità e trasparenza nella gestione delle risorse e nelle attività di gestione delle risorse eccedentarie che il paese partner non può o non intende pescare. Nell'ambito degli accordi di pesca sostenibile, i paesi partner riceveranno una compensazione in cambio dell'accesso alle proprie risorse alieutiche, nonché un sostegno finanziario ai fini dell'attuazione di una propria politica della pesca sostenibile.

**STRUTTURA DEL  
REGOLAMENTO  
(SEGUE)**

- **PARTE VIII Artt. 43-44 ACQUACOLTURA:** La PCP deve favorire uno sviluppo del settore acquicolo che risulti sostenibile in termini ambientali e socioeconomici. L'acquacoltura contribuisce alla sicurezza dell'approvvigionamento alimentare nonché alla crescita e all'occupazione nelle regioni costiere e rurali. Lo sviluppo dell'acquacoltura presenta una chiara dimensione europea: le scelte strategiche effettuate a livello nazionale possono avere un impatto sullo sviluppo del settore nei paesi limitrofi. È di fondamentale importanza che ogni Stato membro abbia l'opportunità di sapere ciò che gli altri Stati membri intendono effettuare per il futuro sviluppo dell'acquacoltura. La Commissione ritiene che la natura specifica dell'acquacoltura richieda la presenza di un organismo specifico per la consultazione delle parti interessate e propone a tal fine la creazione di un consiglio consultivo per l'acquacoltura.
- **PARTE IX art. 45 ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI** L'organizzazione comune dei mercati deve contribuire al conseguimento degli obiettivi della PCP, consentire al settore di applicare la PCP al livello adeguato nonché rafforzare la competitività, in particolare a livello dei produttori.
- **PARTE X artt. 46-48 CONTROLLO ED ESECUZIONE** In linea con il nuovo regime di controllo adottato dai regolamenti (CE) n. 1005/2008 e 1224/2009 del Consiglio<sup>13</sup>, la proposta integra gli elementi fondamentali del regime unionale di controllo ed esecuzione ai fini del rispetto delle norme della PCP. Tenuto conto del fatto che, nel dispositivo relativo alla conservazione, è stato introdotto un obbligo di sbarco destinato a mettere fine ai rigetti in mare, la Commissione propone obblighi di sorveglianza e controllo, in particolare per quanto riguarda la pesca pienamente documentata, nonché progetti pilota sulle nuove tecnologie per il controllo della attività di pesca che contribuiscono alla pratica di una pesca sostenibile.
- **PARTE XI artt. 49- 51 STRUMENTI FINANZIARI.** Al fine di migliorare il rispetto delle norme, la proposta introduce le condizioni per la concessione di un sostegno finanziario dell'Unione volto a contribuire al conseguimento degli obiettivi della PCP. La concessione del sostegno finanziario è subordinata al rispetto delle norme e questo principio sarà applicabile sia agli Stati membri che agli operatori. Per gli Stati membri, il mancato rispetto delle norme potrebbe tradursi nell'interruzione, sospensione o rettifica del sostegno finanziario dell'Unione. Per gli operatori, le violazioni gravi possono comportare un divieto di accesso al sostegno finanziario o

**STRUTTURA DEL  
REGOLAMENTO  
(SEGUE)**

**PARTE I  
DISPOSIZIONI  
GENERALI  
(ARTT. 1-5)**

una riduzione dei finanziamenti. La proposta introduce inoltre l'obbligo, per gli Stati membri che concedono un sostegno finanziario, di tener conto del comportamento recente degli operatori (in particolare l'assenza di infrazioni gravi).

- **PARTE XII artt. 52-54 CONSIGLI CONSULTIVI** La Commissione propone di consolidare e, ove possibile, di estendere l'esperienza con i consigli consultivi regionali nell'ambito della PCP. Poiché alcuni di essi non presentano alcun carattere o alcuna limitazione regionale, i sette consigli esistenti devono essere rinominati consigli consultivi. È inoltre prevista la creazione del consiglio consultivo per l'acquacoltura. Considerando le caratteristiche specifiche del Mar Nero, un bacino marittimo senza sbocco esterno condiviso con quattro Stati che non sono membri dell'Unione, e tenendo conto dei dibattiti attualmente in corso con tutti i paesi terzi che si affacciano su questo mare per formulare pareri sulla politica di conservazione e per rafforzare la cooperazione fra la Romania, la Bulgaria e i loro vicini marittimi, la Commissione intende istituire entro il 2015 un consiglio consultivo per il Mar Nero.
- **PARTE XIII artt. 55-56 DISPOSIZIONI PROCEDURALI.** La proposta delega i poteri di adottare atti alla Commissione indicando le fonti di cognizione per le procedure da adottarsi. Inoltre il legislatore unionale, nell'esecuzione delle norme sulla politica comune della pesca, dispone il supporto della Commissione da parte di un comitato tecnico per la pesca e l'acquacoltura, istituito ai sensi del Reg. (UE) n. 182/2011.
- **Parte XIV artt. 57-59 DISPOSIZIONI FINALI.** La parte finale della proposta definisce gli ambiti in cui è consentita la delega di poteri alla Commissione, l'esercizio e la revoca di tale delega nonché le obiezioni che possono essere formulate. Essa propone inoltre di abrogare e/o modificare la normativa esistente in materia.

Il legislatore definisce l'ambito di applicazione della proposta di regolamento individuando i criteri discretivi riferiti alla :

**competenza per materia:**

- la conservazione, la gestione e lo sfruttamento delle risorse biologiche marine;
- le risorse biologiche di acqua dolce, l'acquacoltura nonché la trasformazione e la commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura nel quadro di misure di mercato e di misure finanziarie destinate al sostegno della politica comune della pesca.

	<p><b>Competenza per territorio</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nel territorio degli Stati membri, oppure</li> <li>• nelle acque dell'Unione, anche da parte di pescherecci battenti bandiera di paesi terzi e immatricolati in tali paesi, oppure</li> <li>• da pescherecci dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione, oppure</li> <li>• da cittadini degli Stati membri, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera.</li> </ul>
<p><b>Art. 2</b></p>	<p>Gli obiettivi generali perseguiti dalla PCP sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il bilanciamento delle esigenze imprenditoriali con quelle della tutela ambientale al fine di garantire la disponibilità di approvvigionamento alimentare;</li> <li>• l'approccio precauzionale delle attività di pesca;</li> <li>• l'approccio basato sulla tutela degli ecosistemi;</li> <li>• l'integrazione della proposta con la normativa ambientale .</li> </ul>
<p><b>Art. 3</b></p>	<p>Obiettivi specifici perseguiti dalla PCP:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• eliminare le catture accidentali di stock commerciali e far sì che, progressivamente, tutte le catture provenienti da tali stock vengano sbarcate;</li> <li>• creare le condizioni necessarie per svolgere le attività di pesca in modo efficiente nell'ambito di un settore economicamente redditizio e competitivo;</li> <li>• promuovere lo sviluppo delle attività di acquacoltura dell'Unione per contribuire alla sicurezza alimentare e all'occupazione nelle zone costiere e rurali;</li> <li>• contribuire ad offrire un equo tenore di vita a coloro che dipendono dalle attività di pesca;</li> <li>• tener conto degli interessi dei consumatori;</li> <li>• garantire la raccolta e la gestione sistematiche e armonizzate dei dati</li> </ul>
<p><b>Art. 4</b></p>	<p>Vengono elencati i principi di governace applicabili alla PCP:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• chiara definizione delle responsabilità a livello dell'Unione nonché a livello nazionale, regionale e locale;</li> <li>• definizione di misure conformi ai migliori pareri scientifici disponibili;</li> <li>• prospettiva a lungo termine;</li> <li>• esteso coinvolgimento delle parti interessate in tutte le fasi, dalla concezione all'attuazione delle misure;</li> <li>• responsabilità primaria dello Stato di bandiera;</li> <li>• coerenza con la politica marittima integrata e con le altre politiche dell'Unione.</li> </ul>
<p><b>Art. 5</b></p>	<p>Elenco delle definizioni ed interpretazione autentica delle espressioni tecniche e specifiche presenti nel regolamento (ad es. viene definita la capacità di pesca, la misura di salvaguardia ecc.)</p>

**PARTE II  
ACCESSO ALLE  
ACQUE  
(art.6)**

**PARTE III  
MISURE PER LA  
CONSERVAZIONE  
DELLE RISORSE  
BIOLOGICHE  
MARINE Artt. 7-26  
TITOLO I  
TIPI DI MISURE  
Art.7**

**Art. 8  
Misure tecniche**

**TITOLO II**

Il legislatore indica le norme generali sull'accesso alle acque:

- il principio di parità di accesso viene confermato;
- le restrizioni adottate per lo svolgimento delle attività alieutiche vengono riconfermate (limite delle 12 miglia);

Le misure per la conservazione delle risorse biologiche marine possono riguardare:

- l'adozione dei piani pluriennali di cui agli articoli da 9 a 11;
- la definizione di obiettivi specifici per uno sfruttamento sostenibile degli stock;
- l'adozione di provvedimenti volti ad adeguare il numero di pescherecci e/o i tipi di peschereccio alle possibilità di pesca disponibili;
- l'introduzione di incentivi, anche economici, al fine di promuovere una pesca più selettiva o con scarso impatto;
- la fissazione di possibilità di pesca;
- l'adozione delle misure tecniche di cui all'articolo 14;
- l'adozione di misure relative all'obbligo di sbarcare la totalità delle catture;
- l'attuazione di progetti pilota su tipi alternativi di tecniche di gestione della pesca

Esse sono le misure che disciplinano la composizione delle catture in termini di specie e dimensioni, nonché gli effetti sugli elementi dell'ecosistema risultanti dalle attività di pesca, stabilendo condizioni per l'uso e la struttura degli attrezzi da pesca nonché restrizioni di accesso alle zone di pesca

Le misure tecniche possono riguardare:

(a) le dimensioni delle maglie delle reti e le norme relative all'uso degli attrezzi da pesca;

(b) restrizioni relative alla costruzione degli attrezzi da pesca, comprendenti:

- modifiche o dispositivi supplementari volti a migliorare la selettività o a ridurre l'impatto sulla zona bentonica;
- modifiche o dispositivi speciali volti a ridurre le catture accidentali di specie in via di estinzione, minacciate e protette;

(c) il divieto di utilizzare determinati attrezzi da pesca in zone o periodi specifici;

(d) il divieto o la restrizione delle attività di pesca in zone e/o periodi specifici;

(e) l'interruzione delle attività di pesca dei pescherecci in una zona determinata per un periodo minimo definito al fine di proteggere un'aggregazione temporanea di una risorsa marina vulnerabile;

(f) misure specifiche destinate a ridurre l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini e sulle specie non bersaglio;

(g) altre misure tecniche intese a proteggere la biodiversità marina.

Essi sono delle programmazioni pluriennali che prevedono le

**MISURE A LIVELLO DELL'UNIONE**

**Art. 9**

**Piani pluriennali**

misure di conservazione volte a mantenere o ricostituire gli stock ittici al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.

**Contengono:**

a) la base per fissare le possibilità di pesca per gli stock ittici interessati sulla scorta di valori di riferimento per la conservazione predefiniti; e

(b) le misure in grado di impedire efficacemente il superamento dei valori di riferimento per la conservazione.

**OGGETTO:** possono riguardare

- attività di pesca per singoli stock
- attività finalizzate alla cattura di stock ittici vari, tenendo conto delle interazioni tra l'attività di cattura e la conservazione degli stock;

Essi devono garantire un approccio precauzionale nella gestione delle attività di pesca.

**Art. 10**

**Obiettivi pluriennali**

dei

piani

- adeguamenti del tasso di mortalità per pesca da applicare al fine di riportare e mantenere tutti gli stock al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile entro il 2015;
- se non possono definiti i tassi di mortalità i piani devono prevedere misure precauzionali che garantiscano un livello comparabile di conservazione degli stock in questione

**Art. 11**

**Contenuto pluriennali**

dei

piani

I piani pluriennali devono contenere:

- il campo di applicazione di ciascun piano in termini di stock, attività di pesca ed ecosistema
- l'indicazione degli obiettivi coerenti con quelli fissati agli articoli 2 e 3 nonché
- l'indicazione degli obiettivi specifici quantificabili espressi in termini di:
  - i) tasso di mortalità per la pesca e/o
  - ii) biomassa riproduttiva e
  - ii) stabilità delle catture;
- l'indicazione di scadenze ben definite per conseguire gli obiettivi specifici quantificabili;
- l'indicazione delle misure tecniche comprendenti le misure per l'eliminazione delle catture accidentali;
- l'indicazione degli indicatori quantificabili per la sorveglianza e la valutazione periodiche dei progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi del piano pluriennale;
- l'indicazione delle misure e degli obiettivi specifici per la parte del ciclo vitale in acqua dolce delle specie anadrome e catadrome;
- l'indicazione delle misure adottate per la riduzione al

<p><b>ART.12</b> <b>Rispetto degli obblighi previsti dalla normativa ambientale dell'Unione</b></p>	<p>minimo degli impatti della pesca sull'ecosistema;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• misure di salvaguardia e relativi criteri di attivazione;</li> <li>• ogni altra misura adeguata per conseguire gli obiettivi dei piani pluriennali.</li> </ul> <p>Norma di rinvio alle disposizioni unionali in materia di tutela ambientale nella gestione ed attuazione dell'attività di cattura.</p>
<p><b>Art. 13</b> <b>Misure della Commissione in caso di grave minaccia alle risorse biologiche marine</b></p>	<p>In caso di grave minaccia agli ecosistemi la Commissione è legittimata ad adottare delle misure temporanee per limitare le conseguenze della minaccia.</p>
<p><b>Art. 14</b> <b>Quadri di misure tecniche</b></p>	<p><b>Funzione:</b> garantire la protezione delle risorse biologiche marine e la riduzione dell'impatto delle attività di pesca sugli stock ittici e sugli ecosistemi;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• contribuiscono a mantenere o a riportare gli stock ittici al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile migliorando la selezione per taglia e, ove del caso, la selezione per specie;</li> <li>• riducono le catture di individui sottotaglia dagli stock ittici;</li> <li>• riducono le catture accidentali di organismi marini;</li> <li>• mitigano l'impatto degli attrezzi da pesca sull'ecosistema e sull'ambiente, provvedendo in particolare alla protezione degli stock e degli habitat biologicamente sensibili.</li> </ul>
<p><b>Art.15</b> <b>Obbligo di sbarcare tutte le catture</b></p>	<p>Il legislatore disciplina l'obbligo di sbarco indicando un calendario che dipende dallo stock</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• al massimo a partire dal 1° gennaio 2014 per : <ul style="list-style-type: none"> <li>– sgombro, aringa, sugarello, melù, pesce tamburo, acciuga, argentina, alaccia, capelin;</li> <li>– tonno rosso, pesce spada, tonno bianco, tonno obeso, altri istioforidi;</li> </ul> </li> <li>• al massimo a partire dal 1° gennaio 2015: merluzzo bianco, nasello, sogliola;</li> <li>• al massimo a partire dal 1° gennaio 2016: eglefino, merlano, rombo giallo, rana pescatrice, passera di mare, molva, merluzzo carbonaro, merluzzo dell'Alaska, sogliola limanda, rombo chiodato, rombo liscio, molva azzurra, pesce sciabola nero, granatiere, pesce specchio atlantico, ippoglosso nero, brosmio, scorfano e stock demersali del Mediterraneo</li> </ul> <p>L'operatore è obbligato a catturare degli esemplari aventi delle taglie minime, e la cattura e vendita al di sotto dei target di riferimento viene legittimata solo per la trasformazione in farine o alimenti per animali del pescato sotto soglia.</p>

**Art.16**  
**Possibilità di pesca**

**TITOLO III**  
**REGIONALIZZA-**  
**ZIONE**  
**CAPO I**  
**PIANI**  
**PLURIENNALI**

*Art. 17*  
**Misure di conservazione**  
**adottate in conformità dei**  
**piani pluriennali**

**Artt. 18.19**

**Art. 20**

**Misure di conservazione**  
**adottate per difetto**  
**nell'ambito di piani**  
**pluriennali**

**CAPO II**  
**MISURE TECNICHE**

*Articolo 21*  
**Misure tecniche**

Si obbliga l'operatore a tenere una debita documentazione delle attività di cattura svolte per ogni singola battuta di pesca.

La "possibilità di pesca" è un diritto di pesca quantificato, espresso in termini di catture e/o di sforzo di pesca, e le condizioni ad esso inerenti sul piano funzionale che risultano necessarie per quantificarlo a un certo livello.

Ad ogni Stato viene assegnata una possibilità di pesca al fine di mantenere una stabilità relativa per ciascuno stock o per zona. Può essere prevista una riserva per le catture accessorie.

Gli Stati possono essere autorizzati ad adottare misure conformi al piano medesimo che specifichino le misure di conservazione applicabili alle navi battenti la loro bandiera in relazione agli stock delle acque dell'Unione per i quali sono state loro assegnate possibilità di pesca.

**LIMITI ALLA PROGRAMMAZIONE :**

- compatibilità con gli obiettivi fissati agli articoli 2 e 3;
- compatibilità con il campo di applicazione e con gli obiettivi del piano pluriennale;
- realizzazione in modo efficace gli obiettivi generali e gli obiettivi specifici quantificabili fissati nell'ambito di un piano pluriennale e
- efficacia vincolante della normativa vigente nell'Unione

Lo Stato che predispone un piano pluriennale ha l'obbligo di notifica dello stesso alla Commissione ed agli altri Stati dell'Unione.

Viene riconosciuto alla Commissione il potere di valutare la compatibilità e l'efficacia delle misure adottate nei piani regionali.

La Commissione può adottare degli atti delegati al fine di specificare meglio le misure di conservazione proposte nei piani pluriennali nel caso in cui:

- le misure degli Stati membri non siano ritenute compatibili con gli obiettivi di un piano pluriennale, sulla base di una valutazione effettuata a norma dell'articolo 19, oppure
- le misure degli Stati membri non siano ritenute adeguate a soddisfare efficacemente gli obiettivi generali e gli obiettivi specifici quantificabili fissati nei piani pluriennali, sulla base di una valutazione svolta a norma dell'articolo 19, oppure
- vengano attivate le misure di salvaguardia di cui all'articolo 11, lettera j).

Si riconosce agli Stati la legittimazione ad adottare misure conformi a tale quadro, che specifichino le misure tecniche applicabili alle navi battenti la loro bandiera in relazione agli stock presenti nelle acque soggette alla loro giurisdizione per i quali sono state loro assegnate possibilità di pesca.

**ARTT.22-23**

**Art. 24**

**Misure adottate per difetto nell'ambito di un quadro di misure tecniche**

Tali misure devono essere:

- compatibili con gli obiettivi fissati agli articoli 2 e 3;
- compatibili con gli obiettivi fissati nell'ambito delle misure adottate conformemente all'articolo 14;
- realizzare in modo efficace gli obiettivi fissati nell'ambito delle misure adottate conformemente all'articolo 14; e
- essere vincolanti della normativa vigente nell'Unione.

Viene disposto l'obbligo di notifica alla Commissione e agli altri Stati dell'Unione.

Viene riconosciuto alla Commissione il potere di valutare la compatibilità e l'efficacia delle misure adottate nei piani regionali

La Commissione è legittimata ad adottare atti delegati al fine di specificare le misure tecniche oggetto di un quadro di misure tecniche nel caso in cui gli Stati membri autorizzati non notificano tali misure alla Commissione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del quadro di misure tecniche.

La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 55 per la definizione di misure tecniche qualora le misure degli Stati membri, sulla base di una valutazione effettuata a norma dell'articolo 23,

a) non siano ritenute compatibili con gli obiettivi fissati in un quadro di misure tecniche, oppure

b) non risultino soddisfare efficacemente gli obiettivi fissati nel suddetto quadro di misure.

**TITOLO IV**

**MISURE NAZIONALI**

**Art. 25**

**Misure degli Stati membri applicabili unicamente alle navi battenti la loro bandiera**

Gli atti adottati dalla Commissione nelle predette ipotesi si sostituiscono alle misure dello Stato membro cessano di avere effetto.

Gli Stati membri sono legittimati ad adottare delle misure per la conservazione degli stock a condizione che tali misure:

(a) si applichino unicamente alle navi da pesca battenti la bandiera dello Stato membro interessato o, nel caso di attività di pesca non condotte da un peschereccio, a persone stabilite sul territorio di tale Stato membro,

(b) siano compatibili con gli obiettivi fissati agli articoli 2 e 3 e

(c) siano perlomeno altrettanto vincolanti della normativa vigente nell'Unione.

**Art. 26**

**Misure adottate dagli Stati membri nella zona delle 12 miglia nautiche**

Gli Stati membri possono adottare delle misure non discriminatorie per la conservazione e la gestione degli stock ittici e per ridurre al

	<p>minimo l'impatto della pesca sulla conservazione degli ecosistemi marini nella zona delle 12 miglia nautiche dalle proprie linee di base, purché l'Unione non abbia adottato misure di conservazione e di gestione specificatamente per questa zona.</p>
<p><b>PARTE IV</b></p> <p><b>ACCESSO RISORSE</b></p> <p><b>Art. 27</b></p> <p><b>Istituzione di sistemi di concessioni di pesca trasferibili</b></p>	<p><b>ALLE</b></p> <p>Entro il 31 dicembre 2013 ogni Stato membro istituisce un sistema di concessioni di pesca trasferibili per</p> <p>a) tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri; e</p> <p>b) tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri con attrezzi trainati.</p> <p>Gli Stati membri possono estendere il sistema di concessioni di pesca trasferibili ai pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che impiegano attrezzi da pesca diversi dagli attrezzi trainati; in tal caso, essi ne informano la Commissione.</p>
<p><b>Art. 28</b></p> <p><b>Attribuzione di concessioni trasferibili delle pesca</b></p>	<p><b>CONCESSIONE DI PESCA:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) titolo necessario per l'esercizio della pesca;</li> <li>2) è specifica per ogni tipo di pesca e stock ed è trasferibile se ricorrono i presupposti che verranno individuati in attuazione dei principi di trasparenza</li> <li>3) per l'attribuzione di concessioni di pesca multispecifiche lo Stato deve tener conto delle probabili catture effettuate dalle navi che partecipano a tali attività;</li> <li>4) viene assegnata dallo Stato solo per le navi battenti bandiera di tale Stato</li> <li>5) possono essere raggruppate più concessioni per essere gestite collettivamente da persone fisiche o giuridiche o da organizzazioni di produttori riconosciute</li> <li>6) può avere una validità limitata per un periodo di almeno 15 anni ai fini della riattribuzione;</li> <li>7) può essere revocate con un preavviso di almeno 15 anni o con un preavviso più breve se viene accertata un'infrazione grave, tali revoche devono essere applicate secondo modalità che diano pieno effetto alla politica comune della pesca e al principio di proporzionalità e, se necessario, con effetto immediato.,</li> <li>8) può essere revocata per non uso se il titolare non fruisce della concessione per un triennio.</li> </ol>
<p><b>Art. 29</b></p> <p><b>Assegnazione di possibilità di pesca individuali</b></p>	<p>Le 'possibilità di pesca individuali' sono concesse ai titolari di concessioni di pesca trasferibili in uno Stato membro sulla base della percentuale di possibilità di pesca che spettano a tale Stato membro. Esse vengono assegnate in base alle indicazioni proposte dai migliori pareri scientifici.</p> <p>Gli Stati membri possono accantonare fino al 5% delle possibilità</p>

<p><b>Art. 30-31-32</b>  <b>Registro e trasferimento delle concessioni di pesca trasferibili e delle possibilità di pesca individuali</b></p>	<p>di pesca. Le possibilità di pesca concesse possono essere revocate per non uso triennale. Esse possono essere gestite collettivamente. Gli Stati possono introdurre dei criteri limitativi per l'ammissibilità all'attribuzione di concessioni di pesca.</p> <p>Gli Stati devono mantenere un registro delle concessioni di pesca. Le concessioni e le possibilità di pesca possono essere trasferite secondo regole stabilite dagli Stati membri.</p>
<p><b>Art. 33</b>  <b>Assegnazione di possibilità di pesca non soggette a un sistema di concessioni di pesca trasferibili</b></p>	<p>Ogni Stato membro decide il metodo di ripartizione, fra le navi battenti la sua bandiera, delle possibilità di pesca ad esso assegnate a norma dell'articolo 16 e non soggette a un sistema di concessioni trasferibili. Esso informa la Commissione del metodo di ripartizione utilizzato.</p>
<p><b>PARTE V  GESTIONE DELLA  CAPACITÀ DI PESCA</b></p>	
<p><b>Art. 34</b>  <b>Adeguamento della capacità di pesca</b></p>	<p>Gli Stati membri adottano misure per l'adeguamento della capacità di pesca della propria flotta nell'intento di conseguire un efficace equilibrio tra questa capacità di pesca e le possibilità di pesca di cui dispongono.</p> <p>Il ritiro di una nave dalla flotta (cd. FERMO DEFINITIVO) cofinanziato con aiuti pubblici concessi nell'ambito del Fondo europeo per la pesca per il periodo di programmazione 2007-2013 è consentito solo se preceduto dal ritiro della licenza di pesca e delle autorizzazioni di pesca.</p> <p>La capacità di pesca corrispondente alle navi ritirate con aiuti pubblici non viene sostituita.</p>
<p><b>Art. 35</b>  <b>Gestione della capacità di pesca</b></p>	<p>Tutte le flotte degli Stati membri sono soggette ai limiti di capacità di pesca di cui all'allegato II.</p> <p>Le eccezioni a tali limitazioni devono essere richieste dallo Stato ed autorizzate dalla Commissione.</p>
<p><b>Art. 36</b>  <b>Registri della flotta peschereccia</b></p>	<p>Gli Stati membri registrano le informazioni relative alle caratteristiche e attività dei pescherecci dell'Unione battenti la loro bandiera necessarie alla gestione delle misure stabilite a norma del presente regolamento.</p> <p>Dette informazioni sono a disposizione della Commissione, che stabilisce le modalità di trasmissione, e degli Stati interessati.</p>
<p><b>PARTE VI  BASI SCIENTIFICHE PER  LA GESTIONE DELLA  PESCA</b></p> <p><b>Art. 37</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lo stato delle risorse biologiche marine sfruttate,</li> </ul>	

<p><b>Dati richiesti ai fini della gestione della pesca</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• il livello della pesca e l'impatto delle attività di pesca sulle risorse biologiche marine e sugli ecosistemi marini, e</li> <li>• i risultati socioeconomici ottenuti dai settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione all'interno e all'esterno delle acque dell'Unione.</li> </ul> <p>Gli Stati membri:</p> <p>(a) provvedono affinché i dati raccolti siano precisi e affidabili;</p> <p>(b) evitano che gli stessi dati siano raccolti più volte per scopi diversi;</p> <p>(c) garantiscono la conservazione in condizioni di sicurezza dei dati raccolti e, ove del caso, l'adeguata protezione e riservatezza di tali dati;</p> <p>(d) fanno in modo che la Commissione, o gli organismi da essa designati, abbiano accesso alle banche dati e ai sistemi nazionali utilizzati per il trattamento dei dati raccolti a fini di verifica dell'esistenza e qualità dei dati.</p>
<p><b>Art. 38</b> <b>Programmi di ricerca</b></p>	<p>Gli Stati provvedono alla raccolta dei dati, a far data dal 2014 verrà individuato un programma pluriennale che include obiettivi specifici relativi alla precisione dei dati da raccogliere e definisce i livelli di aggregazione per la raccolta, la gestione e l'uso di tali dati.</p> <p>E' compito dello Stato predisporre dei programmi di ricerca individuando anche le risorse umane da destinare per il perseguimento degli obiettivi.</p>
<p><b>PARTE VII</b> <b>POLITICA ESTERNA</b> <b>TITOLO I</b> <b>ORGANIZZAZIONI</b> <b>INTERNAZIONALI</b> <b>DELLA PESCA</b> <b>Art.39</b> <b>Obiettivi</b> <b>Norma di rinvio alle disposizioni che regolano le organizzazioni internazionali</b></p>	<p>L'Unione partecipa alle attività delle organizzazioni internazionali che operano nel settore della pesca, incluse le organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP), in linea con gli obblighi internazionali e gli obiettivi strategici nonché con gli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3.</p> <p>Le posizioni dell'Unione nell'ambito delle organizzazioni internazionali che operano nel settore della pesca e nell'ambito delle ORGP si basano sui migliori pareri scientifici disponibili al fine di garantire che le risorse alieutiche siano mantenute o riportate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.</p> <p>L'Unione contribuisce attivamente e offre il proprio sostegno allo sviluppo delle conoscenze scientifiche e della consulenza dell'ambito delle ORGP e delle organizzazioni internazionali.</p>
<p><b>Art. 40</b> <b>Rispetto delle disposizioni internazionali</b></p>	<p>L'Unione collabora con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali che operano nel settore della pesca, incluse le ORGP, per rafforzare il rispetto delle misure adottate da tali organizzazioni internazionali</p>

**TITOLO II  
ACCORDI DI PESCA  
SOSTENIBILE**

**Art. 41**

**Principi e obiettivi degli  
accordi di pesca sostenibile**

**Articolo 42**

**Sostegno finanziario**

**PARTE VIII**

**ACQUACOLTURA**

**Articolo 43**

**Promozione  
dell'acquacoltura**

Gli accordi di pesca sostenibile con i paesi terzi istituiscono un contesto di governance giuridica, economica e ambientale per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell'Unione nelle acque dei paesi terzi.

I pescherecci dell'Unione catturano unicamente il surplus di catture ammissibili determinato dal paese terzo nel rispetto delle Convenzioni internazionali.

L'Unione fornisce un sostegno finanziario al fine di:

- istituire il contesto di governance, inclusi la creazione e il mantenimento degli istituti scientifici e di ricerca necessari, le capacità di monitoraggio, controllo e sorveglianza e altri elementi che consentano di rafforzare le capacità di elaborazione di una politica della pesca sostenibile da parte del paese terzo. Tale sostegno finanziario è subordinato al conseguimento di risultati specifici
- prendere in carico una parte dei costi di accesso alle risorse alieutiche nelle acque dei paesi terzi;

L'acquacoltura rappresenta la scelta strategica per eccellenza nella PCP. Tali orientamenti strategici tengono conto delle posizioni di partenza rispettive e delle diverse situazioni all'interno dell'Unione e costituiscono la base di piani strategici pluriennali volti a:

(a) migliorare la competitività del settore dell'acquacoltura e sostenere lo sviluppo e l'innovazione;

(b) favorire l'attività economica;

(c) diversificare e migliorare la qualità della vita nelle zone costiere e rurali;

(d) creare condizioni di equità per gli operatori del settore con riguardo all'accesso alle acque e al territorio.

Entro il 2014 gli Stati membri definiscono un piano strategico nazionale pluriennale per lo sviluppo delle attività di acquacoltura sul loro territorio.

Il piano strategico nazionale pluriennale include gli obiettivi degli Stati membri e le misure che consentono di realizzarli.

I piani strategici nazionali pluriennali intendono in particolare realizzare le seguenti finalità:

- semplificazione amministrativa, in particolare per quanto riguarda le licenze;
- fissazione di indicatori di sostenibilità ambientale, economica e sociale;

<p><b>Art. 44</b> <b>Consultazione dei comitati consultivi</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• certezza per gli operatori del settore con riguardo all'accesso alle acque e al territorio;</li> <li>• valutazione di altri possibili effetti transfrontalieri negli Stati membri limitrofi.</li> </ul> <p>Viene costituito un comitato consultivo anche per il settore dell'acquacoltura.</p>
<p><b>PARTE IX</b></p> <p><b>ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI</b></p> <p><b>Art. 45</b></p> <p><b>Obiettivi</b></p>	<p>È istituita un'organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura al fine di:</p> <p>(a) contribuire al conseguimento degli obiettivi fissati agli articoli 2 e 3;</p> <p>(b) consentire al settore della pesca e dell'acquacoltura di applicare la politica comune della pesca al livello adeguato;</p> <p>(c) rafforzare la competitività del settore della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione, in particolare per quanto riguarda i produttori;</p> <p>(d) migliorare la trasparenza dei mercati, in particolare per quanto riguarda le conoscenze economiche e la comprensione dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'UE lungo la catena di approvvigionamento, nonché la consapevolezza dei consumatori;</p> <p>(e) contribuire a garantire condizioni di equità per tutti i prodotti commercializzati nell'Unione promuovendo uno sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche.</p> <p>L'organizzazione comune dei mercati comprende in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'organizzazione del settore, incluse misure di stabilizzazione dei mercati;</li> <li>• norme comuni di commercializzazione.</li> </ul>
<p><b>PARTE X</b></p> <p><b>CONTROLLO ESECUZIONE</b></p> <p><b>Art. 46</b></p> <p><b>Obiettivi</b></p>	<p><b>ED</b></p> <p>Il rispetto delle norme della politica comune della pesca è garantito grazie a un efficace regime unionale di controllo della pesca che prevede fra l'altro la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).</p> <p>Il regime unionale di controllo della pesca si basa in particolare su:</p> <p>(a) un approccio globale e integrato;</p> <p>(b) l'uso di moderne tecnologie di controllo al fine di garantire la disponibilità e la qualità dei dati relativi alla pesca;</p> <p>(c) una strategia basata sul rischio e incentrata su controlli</p>

<p><b>Art. 47</b></p> <p><b>Progetti pilota sulle nuove tecnologie di controllo e sui nuovi sistemi per la gestione dei dati</b></p>	<p>incrociati sistematici e automatizzati di tutti i dati pertinenti disponibili;</p> <p>(d) la diffusione di una cultura del rispetto delle norme fra gli operatori;</p> <p>(e) l'introduzione di sanzioni effettive, proporzionali e dissuasive.</p> <p>La Commissione e gli Stati membri possono condurre progetti pilota sulle nuove tecnologie di controllo e sui nuovi sistemi per la gestione dei dati.</p>
<p><b>Art. 48</b></p> <p><b>Contributo ai costi di controllo, ispezione e attuazione</b></p>	<p>Gli Stati membri possono chiedere ai titolari di una licenza di pesca relativa a pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri, battenti la loro bandiera, di contribuire in misura proporzionale ai costi di attuazione del regime unionale di controllo della pesca.</p>
<p><b>PARTE XI</b></p> <p><b>STRUMENTI FINANZIARI</b></p> <p><b>Art. 49</b></p> <p><b>Obiettivi</b></p>	<p>L'Unione europea può concedere un sostegno finanziario per contribuire al conseguimento degli obiettivi fissati agli articoli 2 e 3.</p>
<p><b>Art. 50</b></p> <p><b>Condizioni per la concessione di un sostegno finanziario agli Stati membri</b></p>	<p>Il rispetto dei vincoli e limiti della PCP è condizione per ricevere il sostegno finanziario.</p> <p>Le violazioni gravi delle norme della politica comune della pesca da parte degli operatori danno luogo a divieti temporanei o permanenti di accesso al sostegno finanziario dell'Unione e/o all'applicazione di rettifiche finanziarie</p> <p><b>Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno finanziario dell'Unione venga concesso solo a condizione che l'operatore interessato non sia stato oggetto di sanzioni per violazioni gravi nel periodo di un anno precedente alla data di domanda del sostegno.</b></p>
<p><b>PARTE XII</b></p> <p><b>CONSIGLI CONSULTIVI</b></p> <p><b>Art. 52</b></p> <p><b>Consigli consultivi</b></p>	<p>Vengono istituiti consigli consultivi per ciascuna delle zone di competenza di cui all'allegato III al fine di promuovere una rappresentazione equilibrata di tutte le parti interessate nonché di contribuire al conseguimento degli obiettivi fissati agli articoli 2 e 3.</p>

<p><b>Art. 53</b></p> <p><b>Compiti dei comitati consultivi</b></p>	<p>I consigli consultivi possono:</p> <p>(a) informare la Commissione e gli Stati membri in merito ai problemi connessi alla gestione della pesca e all'acquacoltura nelle zone di loro competenza;</p> <p>b) trasmettere alla Commissione o allo Stato membro interessato raccomandazioni e suggerimenti su questioni relative alla gestione della pesca e all'acquacoltura;</p> <p>c) contribuire, in stretta collaborazione con esperti scientifici, alla raccolta, fornitura e analisi dei dati necessari per lo sviluppo di misure di conservazione.</p>
<p><b>Art. 54</b></p> <p><b>Composizione, funzionamento e finanziamento dei consigli consultivi</b></p>	<p><b>COMPOSIZIONE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ organizzazione di produttori</li> <li>❖ gruppi che vantano altri interessi connessi.</li> </ul> <p><b>ORGANIGRAMMA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Assemblea generale</li> <li>❖ comitato consultivo</li> </ul> <p>Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione</p>
<p><b>PARTE XIII</b></p> <p><b>DISPOSIZIONI PROCEDURALI</b></p> <p><b>Art. 55</b></p> <p><b>Esercizio della delega</b></p>	<p>Nell'esecuzione delle norme della politica comune della pesca, la Commissione è assistita da un comitato per la pesca e l'acquacoltura.</p>
<p><b>Art. 56</b></p> <p><b>Esecuzione</b></p>	<p>Nell'esecuzione delle norme della politica comune della pesca, la Commissione è assistita da un comitato per la pesca e l'acquacoltura</p>
<p><b>Parte XIV</b></p> <p><b>DISPOSIZIONI FINALI</b></p> <p><b>Art. 57</b></p> <p><b>Abrogazioni</b></p>	<p>Il regolamento (CE) n. 2371/2002 è abrogato.</p> <p>I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.</p> <p>La decisione (CE) n. 2004/585 è abrogata con effetto a decorrere dall'entrata in vigore delle norme adottate conformemente all'articolo 51, paragrafo 4, e all'articolo 52, paragrafo 4.</p> <p>L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1954/2003 è soppresso.</p>



**ALLEGATO II  
LIMITI DI CAPACITÀ DI PESCA**

**Limiti di capacità (basati sulla situazione al 31 dicembre 2010)**

Stato membro	GT	MW
Belgio	10 911	51 585
Bulgaria	8 448	67 607
Danimarca	88 528	313 341
Germania	71 114	167 089
Estonia	22 037	53 770
Irlanda	79 254	210 083
Grecia	91 245	514 198
Spagna (compresi le regioni ultraperiferiche)	446 309	1 021 154
Francia (compresi le regioni ultraperiferiche)	219 215	1 194 360
Italia	192 963	1 158 837
Cipro	11 193	48 508
Lettonia	49 067	65 196
Lituania	73 489	79 516
Malta	15 055	96 912
Paesi Bassi	166 384	350 736
Polonia	38 376	92 745
Portogallo (compresi le regioni ultraperiferiche)	115 305	385 054
Romania	1 865	6 716
Slovenia	1 057	10 974
Finlandia	18 187	182 385
Svezia	42 612	210 744
Regno Unito	235 570	924 739
Regioni ultraperiferiche dell'UE	GT	MW

Spagna		
Isole Canarie: L < 12 m. Acque UE	2 649	21 219
Isole Canarie: L > 12 m. Acque UE	3 059	10 364
Isole Canarie: L > 12 m. Acque internazionali e di paesi terzi	28 823	45 593
Francia		
Isola della Riunione: specie demersali e pelagiche. L < 12 m	1 050	19 320
Isola della Riunione: specie pelagiche L > 12 m	10 002	31 465
Guyana francese: specie demersali e pelagiche. L < 12 m	903	11 644
Guyana francese: pescherecci per gamberi	7 560	19 726
Guyana francese: specie pelagiche. Pescherecci d'altura	3 500	5 000
Martinica: specie demersali e pelagiche. L < 12 m	5 409	142 116
Martinica: specie pelagiche. L > 12 m	1 046	3 294
Guadalupa: specie demersali e pelagiche. L < 12 m	6 188	162 590
Guadalupa: specie pelagiche. L > 12 m	500	1 750
Portogallo		
Madera: specie demersali. L < 12 m	617	4 134
Madera: specie demersali e pelagiche. L > 12 m	4 114	12 734
Madera: specie pelagiche. Pescherecci per sciabica. L > 12 m	181	777
Azzorre: specie demersali. L < 12 m	2 626	29 895
Azzorre: specie demersali e pelagiche. L > 12 m	12 979	25 721

L = lunghezza fuoritutto





'Accordi di pesca sostenibile', accordi internazionali conclusi con un altro Stato al fine di ottenere accesso alle risorse o alle acque di tale Stato in cambio di una compensazione finanziaria da parte dell'Unione

'Acquacoltura', l'allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l'impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell'ambiente, la resa degli organismi in questione; questi ultimi rimangono di proprietà di una persona fisica o giuridica durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compresa la raccolta;

'Acque dell'Unione', le acque poste sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri, ad eccezione delle acque adiacenti ai territori di cui all'allegato II del trattato;

'Approccio ecosistemico in materia di gestione della pesca', un approccio che garantisca che le risorse acquatiche vive apportino benefici elevati ma che gli impatti diretti e indiretti delle operazioni di pesca sugli ecosistemi marini siano ridotti e non compromettano il funzionamento, la diversità e l'integrità futuri di questi ecosistemi;

'Approccio precauzionale in materia di gestione della pesca', un approccio secondo cui la mancanza di dati scientifici adeguati non deve giustificare il rinvio o la mancata adozione di misure di gestione per la conservazione delle specie bersaglio, delle specie associate o dipendenti, nonché delle specie non bersaglio e del relativo habitat;

'Autorizzazione di pesca', l'autorizzazione di cui all'articolo 4, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1224/2009;

'Biomassa riproduttiva', una stima della massa di pesci di una risorsa particolare che si riproduce in un momento determinato, inclusi sia i maschi che le femmine nonché le specie vivipare;

'Capacità di pesca', la stazza di una nave espressa in GT (stazza lorda) e la sua potenza motrice espressa in kW (kilowatt), quali definite agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio<sup>35</sup>;

'Concessioni di pesca trasferibili', diritti revocabili per l'utilizzo di una parte specifica delle possibilità di pesca assegnate ad uno Stato membro o stabilite nell'ambito di un piano di gestione adottato da uno Stato membro conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006<sup>34</sup>, che il titolare può trasferire ad altri titolari ammissibili di tali concessioni di pesca trasferibili;

'infrazione grave', un'infrazione quale definita all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e all'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009;

'Licenza di pesca', la licenza di cui all'articolo 4, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1224/2009;

'Limite di catture', il limite quantitativo applicabile agli sbarchi di uno stock o gruppo di stock nel corso di un dato periodo;

'Misura di salvaguardia', una misura precauzionale intesa a proteggere da eventi indesiderati o ad impedire tali eventi;

'Misure tecniche', le misure che disciplinano la composizione delle catture in termini di specie e dimensioni, nonché gli effetti sugli elementi dell'ecosistema risultanti dalle attività di pesca, stabilendo condizioni per l'uso e la struttura degli attrezzi da pesca nonché restrizioni di accesso alle zone di pesca;

'Operatore', la persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un'impresa che svolge attività connesse a una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

'Pesca', la raccolta o la cattura di organismi acquatici che vivono nel loro ambiente naturale, o l'uso intenzionale di ogni mezzo che consenta tale raccolta o cattura;

'Pesca multispecifica', la pesca praticata in zone in cui è presente più di una specie ittica catturabile con l'attrezzo da pesca utilizzato

'Peschereccio', qualsiasi nave attrezzata per la pesca commerciale delle risorse biologiche marine;

'Peschereccio dell'Unione': un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione;

'Possibilità di pesca', un diritto di pesca quantificato, espresso in termini di catture e/o di sforzo di pesca, e le condizioni ad esso inerenti sul piano funzionale che risultano necessarie per quantificarlo a un certo livello;

'Possibilità di pesca individuali', possibilità di pesca annue concesse ai titolari di concessioni di pesca trasferibili in uno Stato membro sulla base della percentuale di possibilità di pesca che spettano a tale Stato membro;

'Prodotti della pesca', gli organismi acquatici ottenuti da una qualsiasi attività di pesca;

'Prodotti dell'acquacoltura', gli organismi acquatici, a ogni stadio del loro ciclo vitale, provenienti da qualunque attività di acquacoltura;

'Rendimento massimo sostenibile', il quantitativo massimo di catture che può essere prelevato da uno stock ittico per un tempo indefinito;

'Risorse biologiche di acqua dolce', le specie acquatiche di acqua dolce vive disponibili e accessibili;

'Risorse biologiche marine', le specie acquatiche marine vive disponibili e accessibili, comprese le specie anadrome e catadrome in tutte le fasi del loro ciclo vitale;

'Sforzo di pesca', il prodotto della capacità di un peschereccio per la sua attività; per un gruppo di pescherecci, la somma dello sforzo di pesca di tutti i pescherecci del gruppo;

'Stock', una risorsa biologica marina dotata di caratteristiche specifiche e presente in una zona di gestione determinata;

'Surplus di catture ammissibili', la parte di catture ammissibili che uno Stato costiero non ha la capacità di sfruttare;

'Tasso di mortalità per pesca', la percentuale di catture di uno stock in un determinato periodo rispetto alla media dello stock pescabile nel corso di tale periodo;

'Utilizzatore finale di dati scientifici', un organismo avente un interesse di ricerca o di gestione nell'analisi scientifica dei dati relativi al settore della pesca;

'Valore di riferimento per la conservazione', i valori dei parametri relativi alla popolazione degli stock ittici (quali la biomassa o il tasso di mortalità per pesca) utilizzati nella gestione della pesca, ad esempio per quanto concerne un livello accettabile di rischio biologico o un livello di rendimento auspicato.